



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.92
6 NOVEMBRE 2012

ULTIMISSIME

FUA 2011

Il giorno 9 novembre p.v., a seguito dell'autorizzazione ricevuta dagli organi di controllo, si procederà alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sul FUA 2011 che ad ogni buon fine si ritrasmette.

E' importante precisarvi che da tale data potranno sottoscrivere gli accordi decentrati per distribuire il Fondo di Sede. In base alle nuove norme in materia di controlli, questi accordi dovranno essere inviati all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto. Inoltre, per poter erogare i premi per la produttività, l'amministrazione dovrà inviare una circolare con annessa scheda di valutazione, come già avvenuto negli anni 2009 e 2010. Solo dopo tali adempimenti potrà essere corrisposto ai colleghi quanto spettante e, pertanto, è ipotizzabile l'impossibilità di corresponsione nel corrente anno.

A causa di questi ulteriori ostacoli introdotti dalla nuova normativa, chiederemo all'amministrazione di aprire le trattative per concludere l'accordo sul FUA 2012.

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

**IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2011**

Il giorno ... del mese di ... dell'anno , in una sala del Palazzo Viminale, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;

VISTO il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009;

CONSIDERATE le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2011;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1

Fondo unico di amministrazione

Le risorse del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2011, attualmente ammontanti ad euro **16.776.693,00** come riportato nel prospetto allegato "A", sono utilizzate per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 23 e dall'articolo 32 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009.

Art. 2

Utilizzo del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate per:



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

a. finanziare 425 turni per tutte le esigenze di **reperibilità**, compresi i CAPI, **per ciascuna delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo** per un importo massimo quantificato in euro **1.070.371,00** come riportato nel prospetto allegato "B";

b. finanziare **turni di reperibilità presso gli Uffici centrali** sede di contrattazione per un importo massimo quantificato in euro **106.762,00**, come riportato nel prospetto allegato "C";

c. finanziare **turnazioni presso gli Uffici centrali** sede di contrattazione per un importo massimo quantificato in euro **49.910,00**, come riportato nel prospetto allegato "D";

d. finanziare le **posizioni organizzative**, di cui all'art.18 del CCNL 1998-2001, che assorbono un importo massimo quantificato in euro **82.853,00**, come riportato nel prospetto allegato "E". Le fasce retributive sono individuate, secondo i parametri fissati per l'attribuzione dell'indennità di posizione del personale dirigente contrattualizzato, in euro 2.582,28 per la 1^a fascia ed euro 2.065,82 per la 2^a fascia. Le somme definitive da attribuire per le singole posizioni organizzative sono determinate sulla base dei mesi in cui le prestazioni sono state effettivamente rese;

e. erogare **premi per la produttività**, secondo gli importi indicati nell'apposita tabella, per una somma complessiva pari a € **9.276.236,00** destinati ad incentivare la qualità e il miglioramento dei servizi, nonché la corrispondenza alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nel quadro degli obiettivi strategici assegnati con la *Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Sig. Ministro dell'Interno relativa all'anno 2011*. L'erogazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente avviene sulla base dei criteri di misurazione dei risultati come determinati al successivo art. 3.

f. finanziare il **fondo di sede**, assegnando a ciascuna sede di R.S.U. una somma direttamente proporzionale al numero delle unità effettivamente in servizio nel corso dell'anno 2011, per una somma pari ad euro **223,20** annui pro-capite al netto degli oneri a carico dello Stato, che assorbe un importo quantificato in € **6.190.561,00** come riportato nel prospetto allegato "G". Ogni sede, individuata come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, utilizzerà lo stanziamento, evitando il ricorso a forme indifferenziate di remunerazione, per retribuire particolari condizioni di lavoro e per l'attuazione di particolari progetti diretti ad incentivare la produttività, con i criteri stabiliti in sede di contrattazione.

2. Ai fini dell'erogazione dei vari compensi, le posizioni economiche di riferimento sono quelle rivestite al 31.12.2010.

3. Le somme residue dal finanziamento degli istituti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e e) andranno ad integrare le somme assegnate al fondo di sede di quelle strutture, sede di contrattazione, dove gli stessi si sono verificati.

Art. 3

Misurazione dei risultati

1. Per il personale appartenente alle aree funzionali prima, seconda e terza, la valutazione complessiva del dipendente è articolata secondo i seguenti criteri connessi al raggiungimento del risultato:

- Prestazione pienamente adeguata [coeff. 1]
- Prestazione non pienamente adeguata [coeff. 0,60]

In caso di grave documentato demerito nella prestazione lavorativa, che abbia arrecato un notevole danno al raggiungimento dell'obiettivo e/o del risultato dell'unità organizzativa di appartenenza, la valutazione



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

complessiva del dipendente è qualificata come inadeguata e determina la non corresponsione del premio di produttività.

Art. 4

Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

TRATTENUTA DEL 2,5%

Vi trascriviamo il Decreto Legge 29 ottobre 2012 n. 185 con il quale, come già comunicatovi, il Governo ha preferito reintrodurre il TFS, con un notevole beneficio per i lavoratori però all'atto del pensionamento, anziché sospendere e restituire l'illegittima trattenuta del 2,5% dal 1° gennaio 2011.

Le vittorie hanno molte madri, come potrete arguire dai comunicati degli altri sindacati, ma è indubbio, atti alla mano, che è stato merito dell'intuizione della Segreteria nazionale UIL-PA impedire questo *SCIPPO* a danno dei lavoratori.

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)
(GU n. 254 del 30-10-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri - Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Visto, il Guardasigilli: Severino